



Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE VERSIONE 4

Approvato in data 17.03.2025

Sommario

1	Glossario e Definizioni	4
2	CONSULBROKERS SPA – Descrizione dell’attività svolta.....	7
3	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni	9
3.1	Responsabilità amministrativa delle società e degli enti	9
3.2	Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato	9
3.3	I “reati presupposto”	10
3.4	Sanzioni	19
3.5	Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità	20
4	Le linee guida Confindustria quali basi del modello	21
5	Il modello CONSULBROKERS	21
5.1	La costruzione del Modello 231	21
5.2	La predisposizione del Modello.....	22
5.3	Attività Sensibili e Reati rilevanti nell’ambito della Società.....	24
5.4	Attuazione e diffusione del Modello.....	29
5.4.1	I Destinatari del Modello.	29
5.4.2	Diffusione e formazione.	30
5.4.3	Aggiornamento e riesame del Modello	30
6	L’ Organismo di Vigilanza.....	31
6.1	Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	31
6.2	Funzioni, poteri ed obblighi dell’OdV.....	32
6.3	I meccanismi di reporting.....	33
6.3.1	Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale.....	33
6.3.2	Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	33
6.4	Raccolta e conservazione delle informazioni	34
6.5	Riunioni e verbalizzazione.....	34
7	Il Sistema disciplinare	36
7.1	Principi generali.....	36
7.2	Soggetti	36
7.3	Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri	36
7.4	Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se applicabili)	38
7.5	Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza.....	39
7.6	Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali (terzi destinatari)	39
8	La diffusione del modello e la formazione del personale.....	41
8.1	La comunicazione iniziale.....	41

8.2	La formazione.....	41
8.3	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner.....	41
8.4	L'aggiornamento del modello	41

1 Glossario e Definizioni

“Attività Sensibili”:	Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
“c.c.”	Codice Civile italiano.
“CCNL Applicabile”:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente della Società (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).
“Codice Etico”:	Codice etico adottato dalla Società con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione.
“Comportamenti Sanzionabili”:	Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.
“Consulenti”:	Coloro che rendono in favore di CONSULTBROKERS prestazioni d’opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.
“c.p.”:	Codice Penale italiano.
“c.p.c.”:	Codice di Procedura Civile italiano.
“c.p.p.”:	Codice di Procedura Penale italiano.
“Decreto” o “Dlgs 231/2001”:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato ed integrato).
“Destinatari”:	Coloro che sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; i Dipendenti (Dirigenti e non) - anche assunti successivamente all’adozione/aggiornamento del Modello - nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, operano su mandato o per conto della medesima.

“Dipendenti”:	Tutti i dipendenti della Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’inquadramento.
“Dlgs 196/2003”:	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” (come successivamente modificato ed integrato).
“Dlsg 152/2006”:	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. <i>Codice dell’Ambiente</i> (come successivamente modificato ed integrato).
“Dlgs 81/2008”:	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
“L. 633/1941”	Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio.
“Linee Guida Confindustria”:	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLGS 231/2001, approvate da Confindustria.
“Modello”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di CONSULTBROKERS predisposto, approvato ed attuato conformemente alle previsioni di cui al DLGS 231/2001.
“Modello 231”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al DLGS 231/2001.
“Organi Sociali”:	I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del DLGS 231/2001.
“PA”:	Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l’attività amministrativa pubblica. Nell’ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 cpc, in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico.

“Partners”:	Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società del Gruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Reati”:	Reati cui si applica la disciplina prevista dal DLGS 231/2001.
“RSPP”:	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLGS 81/2008.
“Sistema Disciplinare”	Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l’inosservanza delle misure previste nel Modello.
“Soggetti Apicali”:	Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.
“Soggetti Sottoposti”:	Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
“Statuto dei Lavoratori”:	Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata ed integrata).

2 CONSULBROKERS SPA – Descrizione dell'attività svolta

Consulbrokers opera nel settore del brokeraggio assicurativo da oltre trent'anni, offrendo consulenza specialistica e assistenza personalizzata a una clientela diversificata su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 1988 su iniziativa di un gruppo di imprenditori, l'azienda si è progressivamente affermata come partner affidabile per enti pubblici, grandi imprese, PMI e associazioni professionali, grazie a un approccio orientato alla costruzione di soluzioni su misura.

Una rete capillare per una presenza nazionale solida e reattiva. Con sedi operative distribuite in numerose città italiane – tra cui Bergamo, Genova, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Parma, Roma, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catania, Messina e Palermo – Consulbrokers garantisce una copertura territoriale estesa, in grado di assicurare risposte rapide ed efficaci alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Un portafoglio di servizi ampio e diversificato. L'offerta di Consulbrokers comprende una gamma completa di soluzioni assicurative: dalle coperture più tradizionali (come RC Auto e infortuni) a polizze complesse e settoriali, destinate a comparti ad alto rischio o con esigenze peculiari, come il trasporto merci, l'edilizia, l'energia e il tempo libero. L'azienda vanta inoltre una solida competenza nella gestione dei sinistri, affiancata da un costante impegno nella ricerca di formule assicurative innovative e personalizzate.

Un network internazionale in costante evoluzione. Nel 2008, l'apertura della sede operativa a Londra ha segnato un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell'azienda. Questa presenza strategica ha rafforzato i rapporti con i principali operatori del mercato riassicurativo globale, consentendo a Consulbrokers di offrire ai propri clienti l'accesso diretto a soluzioni avanzate sui mercati asiatici, mediorientali, africani e latinoamericani.

CB Consulting: il partner strategico per la gestione del rischio aziendale. Grazie alla consolidata esperienza, all'estesa rete di relazioni e a un'offerta integrata di servizi, Consulbrokers si propone come partner strategico per le imprese che intendono gestire in modo proattivo i propri rischi, tutelare il patrimonio aziendale e affrontare con maggiore resilienza l'incertezza del contesto economico e operativo.

In un contesto economico sempre più complesso e incerto, la gestione proattiva dei rischi aziendali rappresenta un elemento chiave per garantire la continuità operativa, la solidità finanziaria e la competitività nel lungo periodo.

Consulbrokers si propone come partner strategico per tutte le imprese che desiderano affrontare con consapevolezza le sfide del rischio, trasformandole in opportunità di miglioramento e crescita.

Ridurre al minimo le minacce: analisi, priorità, azione

Attraverso un approccio metodico e basato su standard internazionali, affianchiamo le aziende nell'identificazione, valutazione e prioritizzazione dei rischi – siano essi operativi, finanziari, normativi o reputazionali – fornendo gli strumenti necessari per prendere decisioni informate e tempestive.

Ottimizzare le risorse: efficienza e sostenibilità nei processi decisionali

Grazie allo sviluppo di piani personalizzati di **Risk Management**, supportiamo le organizzazioni nell'allocazione efficiente delle risorse, riducendo l'esposizione a eventi avversi e minimizzando i costi connessi alla gestione del rischio, anche in un'ottica di sostenibilità e resilienza.

Rafforzare la performance finanziaria: sicurezza e fiducia per il futuro

Una gestione dei rischi efficace consente di migliorare la stabilità economico-finanziaria dell'impresa, contribuendo a rafforzare la fiducia degli stakeholder, attrarre investimenti e consolidare la reputazione aziendale.

Come si è detto Consulbrokers opera come broker assicurativo specializzato in una vasta gamma di settori industriali e professionali, offrendo soluzioni su misura per la gestione dei rischi specifici di ciascun ambito. I principali settori di attività coperti da Consulbrokers includono:

- **Cash & Transit:** Protezione delle attività di trasporto e gestione di valori, contanti e beni di alto valore.
- **Chimico & Farmaceutico:** Coperture assicurative per aziende operanti nei settori chimico e farmaceutico, affrontando rischi legati alla produzione, stoccaggio e distribuzione di sostanze chimiche e medicinali.
- **Costruzione & Progettazione:** Soluzioni per imprese di costruzione e studi di progettazione, includendo rischi legati a cantieri, responsabilità civile e danni strutturali.
- **Entertainment & Spettacoli:** Assicurazioni per eventi, produzioni cinematografiche, teatri e altre attività di intrattenimento, coprendo rischi come cancellazioni, infortuni e danni a proprietà.
- **Fine Arts:** Protezione per opere d'arte, musei, gallerie e collezionisti, includendo trasporto, esposizione e conservazione.
- **Marittimo:** Coperture per il settore marittimo, comprese navi, carichi e responsabilità armatoriale.
- **Med Mal (Responsabilità Medica):** Assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, affrontando rischi legati alla responsabilità civile professionale nel settore medico.
- **Power & Utility:** Soluzioni per aziende nel settore dell'energia e dei servizi pubblici, coprendo rischi operativi e infrastrutturali.
- **Sport & Eventi:** Assicurazioni per eventi sportivi, squadre e organizzazioni, includendo coperture per infortuni, responsabilità civile e cancellazioni.
- **Trasporti:** Coperture per il settore dei trasporti, includendo logistica, spedizioni e responsabilità vettoriale.

Questa ampia gamma di settori evidenzia l'approccio di Consulbrokers nel fornire soluzioni assicurative personalizzate, adattate alle esigenze specifiche di ciascun cliente e settore industriale.

3 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva aderito.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa”, ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Si tratta di una forma di responsabilità dell’ente scaturente da una “colpa da organizzazione” che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

Si tratta di una novità di grande rilievo, giacché, sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati Reati (come di seguito definiti), salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvenza (artt. 196 e 197 cp). L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell’illecito penalmente rilevante - che “impersonano” l’ente o che operano comunque nell’interesse di quest’ultimo.

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato

Le fattispecie di reato di cui l’ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001, i cosiddetti “*reati presupposti*” (i “**Reati**”). L’ente è responsabile per i Reati che siano stati commessi da soggetti legati all’ente da un rapporto funzionale o di dipendenza. In particolare, il DLGS 231/2001 fa riferimento a coloro:

- i. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (*i.e.* soggetti in posizione cosiddetta “apicale”, i “**Soggetti Apicali**”);
- ii. che risultino sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti *sub* (i) (*i.e.* soggetti sottoposti all’altrui direzione, i “**Soggetti Sottoposti**”).

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui al DLGS 231/2001 è che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai menzionati soggetti “*nell’interesse o a vantaggio della società*”.

Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al DLGS 231/2001, la nozione di “*interesse*” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato (valutazione *ex ante*), mentre il “*vantaggio*” fa riferimento all’oggettiva acquisizione da parte dell’ente di un vantaggio o di un risultato favorevole (valutazione *ex post*). Pertanto, pur in assenza

di un vantaggio, potrebbe comunque connotarsi una responsabilità dell'ente in presenza di un interesse proprio del medesimo; per contro, tale responsabilità è esclusa nei casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente, disciplinata dal Decreto, si aggiunge (e non si sostituisce) a quella della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto costituente Reato, la quale, dunque, sarà perseguita conformemente alle norme di diritto penale.

La responsabilità dell'ente, dunque, permane anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata (a causa, ad esempio, della complessità organizzativa dell'ente), o non sia punibile, o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela).

È bene precisare che i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente assumono connotazione diversa in base all'autore del reato, secondo la seguente suddivisione:

- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, si presume che l'illecito sia imputabile ad un deficit organizzativo dell'ente (presunzione di colpevolezza), nel qual caso l'onere della prova sarà a carico dell'ente, il quale, sarà tenuto altresì a dimostrare: (i) di aver affidato ad un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento; (ii) che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo; (iii) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Sottoposto, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di Soggetti Apicali e l'onere della prova spetterà all'accusa (conformemente alla disciplina dell'onere della prova normalmente applicabile). In tal caso, dunque, la strategia difensiva dell'ente appare, almeno in astratto, meno gravosa rispetto al caso che precede.

3.3 I "reati presupposto"

Come anticipato, le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001 (c.d. "*reati presupposto*"). Alla data di stesura del modello di organizzazione gestione e controllo relativo alla Società, i Reati possono essere, per comodità espositiva, raggruppati e sintetizzati, come segue:

a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione ("PA") (art. 24 Decreto):

- *malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis cp);*
- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter cp);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1 cp);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cp).*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];*

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):

- *documenti informatici (art. 491 bis cp);*

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cp);*
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cp);*
- *Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cp)*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cp);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cp);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cp);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cp);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cp);*
- *violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);*

c) **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):**

- *associazione per delinquere (art. 416 cp)¹;*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp);*
- *traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp)²;*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);*

¹ Il primo comma della disposizione disciplina un' ipotesi criminosa di maggiore severità con sanzione pecuniaria da 400 1000 quote. Le fattispecie delittuose previste corrispondono a quelle sanzionate nel comma 6 dell'art 416 c.p. e significativamente all'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998. Il comma 2 invece incrimina condotte con un disvalore minore che vanno dalle 300 alle 800 quote. I delitti previsti sono: a) associazione a delinquere art 416 c.p. ad esclusione del comma 6 b) delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

² La norma in esame, non espressamente elencata tra i reati presupposto DL 231/2001 viene richiamata dal dettato normativo dell'art 416, occupandosi di criminalizzare e sanzionare il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo -. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del DL 231/2001 come reato non direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma quale "reato scopo" dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

- *illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp);*

d) **Reati nei rapporti con la PA (art. 25 del Decreto):**

- *concussione (art. 317 cp);*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp);*
- *circostanze aggravanti (art. 319 bis cp);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp);*
- *pene per il corruttore (art. 321 cp);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 cp);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp);*
- *traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];*

e) **Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):**

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp);*
- *alterazione di monete (art. 454 cp);*
- *spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cp);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp).*

f) **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):**

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp);*
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp);*

- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter cp);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp).*

g) Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 cc);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc);*
- *falso in prospetto (art. 2623 cc)³;*
- *impedito controllo (art. 2625, comma 2, cc);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);*
- *omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cc);*
- *interessi degli amministratori (art. 2391 cc);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 cc);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);*
- *aggiotaggio (art. 2637 cc);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cc).*

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

- *commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;*
- *associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cp);*
- *assistenza agli associati (art. 270 ter cp);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cp);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);*
- *attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cp);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cp);*

³ Si rileva che l'art. 2623 cc è stato abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, tuttavia, il richiamo, nel Decreto, a tale articolo non è stato sostituito con quello all'articolo 173 bis, che di fatto lo sostituisce; da ciò, deriverebbe (sebbene la questione sia controversa), l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);*
 - *commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999⁴.*
- i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto):
- *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cp).*
- j) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):
- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);*
 - *prostituzione minorile (art. 600 bis cp);*
 - *pornografia minorile (art. 600 ter cp);*
 - *detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);*
 - *pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);*
 - *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp);*
 - *tratta di persone (art. 601 cp);*
 - *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);*
 - *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp);*
 - *adescamento di minori (art. 609 undecies cp).*
- k) Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):
- *abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58);*
 - *manipolazione del mercato (art. 185 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58);*
 - *divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);*
 - *divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);*
- l) Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

⁴ Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

- omicidio colposo (art. 589 cp);
 - lesioni personali colpose (art. 590 cp).
- m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):
- ricettazione (art. 648 cp);
 - riciclaggio (art. 648 bis cp);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp).
 - autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cp).
- (m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)
- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*
 - *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
 - *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*
- (n) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, comma 2)
- *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
 - *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):
- *messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);*
 - *reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);*
 - *abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);*
 - *abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti*

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941);

- *mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);*
- *fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941);*

p) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):**

- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp);*

q) **Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):**

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);*
- *disastro ambientale (art. 452 quater cp);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cp);*
- *circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);*
- *uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);*
- *reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("DLGS 152/2006"):*
 - *scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarichi in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 I-II periodo, 11 e 13);*
 - *attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 6);*
 - *omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (art. 257, commi 1 e 2);*
 - *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);*
 - *spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1);*
 - *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);*
 - *false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis);*
 - *superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni (art. 279, comma 5);*

- *importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1 e 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;*
 - *misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (reati di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);*
 - *inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);*
 - *Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;*
- r) Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto):
- *impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*
- s) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):
- *favoreggiamento personale (art 378 cp);*
 - *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);*
 - *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
 - *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);*
 - *disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);*
 - *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)⁵;*
 - *associazione per delinquere (art. 416 cp).*
- t) Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654
- u) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (aggiunto dalla L. n.39/2019)
- *frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);*
 - *esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) ;*
- v) Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;*
 - *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;*
 - *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;*
 - *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;*
 - *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;*

⁵ Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11.
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000):

v) *Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies):*

- *contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943);*

w) *Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25septiesdecies):*

- *furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- *violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);*

x) *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25duodevicies):*

- *riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);*
- *devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.);*

Il DLGS 231/2001 estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi del reato tentato, altresì disciplinando anche i casi in cui la fattispecie criminosa si realizzi nelle sole forme

del tentativo; in particolare, è stabilito che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati di cui al Decreto e che l'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (**Allegato 6 Elenco reati**).

3.4 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio introdotto dal DLGS 231/2001 contempla le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- (i) sanzioni pecuniarie;
- (ii) sanzioni interdittive;
- (iii) confisca;
- (iv) pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il giudice accerti la responsabilità dell'ente, il DLGS 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio "binario", in forza del quale saranno sempre comminate le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate tenendo conto, *inter alia*, della gravità del fatto, della capacità patrimoniale e del grado di responsabilità dell'ente), di natura afflittiva, più che risarcitoria, unitamente, solamente in presenza di determinate condizioni, alle sanzioni interdittive, che, con il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, si inseriscono nella più ampia gamma delle misure cautelari.

La sanzione pecuniaria viene dunque regolarmente applicata allo scopo di punire l'illecito commesso; del relativo pagamento, in deroga alla disciplina comune, ne risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il suo fondo comune (i soci illimitatamente responsabili potrebbero, tuttavia, subire diverse conseguenze economiche, quali la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno).

Per motivi di trasparenza e commisurazione della sanzione alla tipologia di ente, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile) viene stabilito dal Giudice sulla base della capacità economica dell'ente. In base al Decreto, dunque, il Giudice: (i) determina il numero di quote della sanzione (non inferiori a cento e non superiori a mille), in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; (ii) determina il valore di ciascuna quota (che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 , per le ipotesi più gravi) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da garantire l'efficacia della sanzione; (iii) determina l'ammontare della sanzione moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario.

Le sanzioni interdittive, che di fatto costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo, come anticipato, sono dunque irrogate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per le ipotesi più gravi e solo con riferimento ai Reati per i quali sono espressamente previste; di carattere per lo più temporaneo (da 3 mesi a 12 anni), sono applicabili anche in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- i l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive comprendono:

- (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Per talune ipotesi di recidiva, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità che l'interdizione sia applicata in via definitiva. Le sanzioni interdittive incidono sul soggetto, limitandone l'attività o l'accesso a determinate risorse economiche. Le misure del sequestro preventivo e del sequestro conservativo, per contro, incidono sul patrimonio per evitare la dispersione dello stesso in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario; in entrambi i casi, tuttavia, l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato o agevolare la commissione di altri Reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il DLGS 231/2001 prevede, come sopra menzionato, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, volta a privare l'ente del beneficio economico ricevuto in seguito alla commissione del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna, misura idonea ad arrecare grave nocimento all'immagine e alla reputazione dell'ente.

3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità

Il DLGS 231/2001 contempla forme di esonero (esimente) dalla responsabilità in esame. L'ente non sarà ritenuto responsabile dei Reati compiuti da Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti qualora dimostri di aver adottato - ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente (il "Modello 231").

Per quanto attiene al contenuto del Modello 231, esso deve:

- (a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- (b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da un punto di vista strettamente giuridico la predisposizione ed attuazione del Modello 231 è prevista formalmente come facoltà e non come obbligo a carico dell'ente, il quale, dunque, non potrebbe, per il solo fatto di non averlo adottato, essere sanzionato, ciò nonostante, l'adozione del Modello 231, è divenuta, di fatto, una necessità anche per aziende che prima si ritenevano non direttamente interessate stante il rapido e continuo aumento dei c.d. "*reati presupposto*"; vero è che la mancata adozione del modello *de quo* espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, privandolo della possibilità di avvalersi del meccanismo di esonero dalla responsabilità di cui al medesimo Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli 231, nonché di curarne i necessari aggiornamenti è affidato, ai sensi del DLGS 231/2001, ad un apposito organismo di vigilanza (l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**").

4 Le linee guida Confindustria quali basi del modello

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

CONSULBROKERS S.P.A, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida di Confindustria edizione novembre 2022 le nuove "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ("Linee Guida"), contenenti case study ed indicazioni operative che mirano ad offrire alle imprese uno strumento concreto per la costruzione dei modelli organizzativi idonei a prevenire la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

In particolare, nella Parte Generale, le novità rilevanti consistono nell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, accompagnato da un focus in materia di compliance fiscale, nell'integrazione del capitolo riguardante l'Organismo di Vigilanza con l'introduzione delle ipotesi in cui la funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con richiamo del nuovo codice di Corporate Governance. La Parte Speciale vede, invece, una rivisitazione volta a trattare le nuove ipotesi di reato-presupposto accompagnate dall'indicazione esemplificativa delle aree di rischio e dei controlli di natura preventiva.

Le Linee Guida 2021 che sono state tenute in considerazione nella redazione del Modello, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- ❖ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- ❖ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida sono:

- 1) codice etico;
- 2) sistema organizzativo;
- 3) procedure manuali ed informatiche;
- 4) poteri autorizzativi e di firma;
- 5) sistemi di controllo e gestione;
- 6) comunicazione al personale e sua formazione;
- 7) le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:
- 8) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- 9) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- 10) documentazione dei controlli;
- 11) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;

5 Il modello CONSULBROKERS

5.1 La costruzione del Modello 231

CONSULBROKERS, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello 231, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (il “**Modello**”).

La predisposizione e l'adozione del Modello rispondono all'esigenza di una revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già proprie dell'organizzazione della Società, cogliendo nel contempo l'occasione per razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree

delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili), e sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione “attiva” dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate ai principi cardine e alle regole sostanziali di cui in particolare:

- (a) alle Linee Guida Confindustria;
- (b) al Codice Etico (Allegato 2), che è parte integrante del Modello ed è volto ad esprimere quei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali chiede l’osservanza da parte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners.

La Società ha, inoltre, tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, nonché della prassi delle società italiane di settore in ordine al Modello 231; la Società, ha altresì considerato le regole di *corporate governance* aziendali, il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di comunicazione interno, le procedure di comunicazione ai Dipendenti e la formazione degli stessi.

5.2 La predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello si è snodata attraverso diverse fasi, che possono sintetizzarsi e suddividersi come di seguito:

- (c) identificazione dei rischi potenziali e delle attività sensibili (“Attività Sensibili”);
- (d) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- (e) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- (f) previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l’Organismo di Vigilanza;
- (g) introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;
- (h) predisposizione del Modello.

Nello specifico:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili: l’individuazione delle Attività Sensibili, ossia delle principali attività ove è potenzialmente presente il rischio della commissione dei Reati, è il risultato dell’analisi preliminarmente condotta mediante un processo di mappatura delle aree societarie a rischio, attraverso l’identificazione, in particolare, delle aree di attività della Società, lo studio dell’organigramma societario e della potenziale modalità operativa dell’illecito, altresì mediante l’utilizzo di appositi formulari indirizzati ai soggetti responsabili delle diverse aree di settore e mediante lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell’ambito della struttura societaria. Per “rischio” deve intendersi quella variabile all’interno dei processi aziendali che potrebbe compromettere l’implementazione dei principi e degli obiettivi di cui al D.Lgs. 231/2001.

L’analisi è stata condotta:

- quanto ai reati in danno e nei rapporti con la PA: su tutte le attività che

prevedono rapporti, contatti e/o interazioni tra soggetti esponenziali della Società e soggetti esterni qualificabili come “pubblici ufficiali” o “incaricati di pubblico servizio” nei rapporti con terzi; Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

- quanto ai Delitti informatici: su tutte le attività da cui possono scaturire trattamenti illeciti di dati;
 - quanto ai reati societari: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati societari di cui all’art. 25 ter del Decreto;
 - quanto ai reati di riciclaggio sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - quanto ai reati di terrorismo: sulle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni con l’esterno che possono fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo;
 - quanto ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati di cui sopra;
 - quanto ai reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: sulle attività di rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
 - quanto ai reati ambientali: presso i siti in cui viene svolta l’attività aziendale e da cui può scaturire la produzione di rifiuti pericolosi, scarichi idrici, forme di inquinamento del suolo, sottosuolo o falde superficiali o sotterranee o l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti.
- (b) Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo: si è proceduto poi ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Sono state quindi valutate le azioni da intraprendere al fine di porre in essere un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal DLGS 231/2001 (c.d. protocolli).
- (c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati: la Società, intende impedire la commissione dei Reati anche attraverso un puntuale controllo delle risorse finanziarie, ad esempio riconoscendo all’OdV le necessarie disponibilità finanziarie al fine di effettuare audit e controlli.

- (d) Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza: in particolare, implementando un sistema di reporting da parte dell'OdV in favore del Consiglio di Amministrazione della Società e da parte dei Destinatari nei confronti dell'OdV, come di seguito descritto.
- (e) Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello: la Società ha introdotto un sistema sanzionatorio, il quale, individuando i comportamenti sanzionabili, delinea le misure che saranno poste in essere in caso di violazioni del Modello (il "**Sistema Disciplinare**").
- (f) Redazione del Modello: le analisi e le attività di cui sopra, hanno consentito di redigere il presente Modello, il quale, per semplicità di lettura, di diffusione e implementazione, è strutturato come segue:
- ❖ "**Parte Generale**", che partendo dall'esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone funzioni e finalità, individuando l'Organismo di Vigilanza, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. Al riguardo, per facilità di lettura, la disciplina relativa all'Organismo di Vigilanza e al Sistema Disciplinare saranno trattate, nel prosieguo, in specifici paragrafi.
 - ❖ "**Parte Speciale**": che si propone, tenuto conto dell'attività svolta da CONSULBROKERS, identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal DLGS 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, Consulenti e Partners, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il Consiglio di Amministrazione) stabilisce quale debba essere l'assetto societario e i controlli a presidio delle aree a rischio.
 - ❖ "Allegati":
 - Allegato 1 - Organigramma.
 - Allegato 2 - Codice Etico.
 - Allegato 3 – Procedura WB
 - Allegato 4 – Protocolli Specifici.
 - Allegato 5 – Catalogo dei Reati.

5.3 Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito della Società

L'individuazione delle Attività Sensibili, in linea con i principi e le previsioni di cui al Decreto, è stato il frutto di un processo di analisi che ha avuto ad oggetto con riferimento alla Società, *inter alia*:

- la struttura organizzativa;
- l'organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;

- l'oggetto sociale perseguito;
- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i protocolli e le procedure in essere.

È bene precisare che nell'individuazione delle Attività Sensibili tutte le fattispecie criminose di cui al DLGS 231/2001 sono state prese in considerazione nel preciso intento di valutare il rischio che potessero essere poste in essere. Nel suddetto processo di identificazione, la Società ha altresì tenuto conto dello specifico settore di operatività, contestualizzando così le fattispecie di reato più comunemente ivi commesse. A conclusione di tale analisi, mappate le Attività Sensibili, sono stati individuati:

- (i) i Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società;
- (ii) i Reati configurabili nell'ambito della realtà della Società.

L'attività di aggiornamento delle Aree Sensibili è di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa dell'OdV.

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società.

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
 - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp);
 - traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp).
- Tutta la categoria "Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. 25 bis del Decreto).
- Tutta la categoria dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25 quater del Decreto).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies del Decreto):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
 - prostituzione minorile (art. 600 bis cp);
 - pornografia minorile (art. 600 ter cp);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);
 - pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600

- *quinqües* cp);
- tratta di persone (art. 601 cp);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
- adescamento di minori (art. 609 *undecies*).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):
 - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):
 - inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);
 - disastro ambientale (art. 452 quater cp);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinqües cp);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies cp);
 - circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp);
 - uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);
 - importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1, 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
 - regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;
 - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
 - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
 - reati di cui al DLGS 152/2006:
 - scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose (art. 137 comma 2).
 - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3).
 - Scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5, I periodo).
 - Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (articolo 137 comma 5 II periodo).

- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (articolo 137 comma 11).
 - Scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13).
 - Deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6).
 - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 comma 1 e 2).
 - Spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1).
 - Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
 - gestione abusiva di rifiuti (art. 256 comma 1);
 - realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3);
 - Miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).
 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (aggiunto dalla L. n.39/2019)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
-
- Contrabbando aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 Art. 25- sexiesdecies
 - Delitti contro il patrimonio culturale, Art. 25 septiesdecies
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e

paesaggistici Art. 25duodevices

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25-octies.1
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato per cui vi potrebbe essere il rischio di concretizzazione nell'ambito societario. Tuttavia, al di là della probabilità di realizzazione delle fattispecie criminose qui descritte, permane la costante esigenza di monitorare, verificare e aggiornare tutte le Attività Sensibili.

- **Tutta la categoria "Reati in danno della PA" (art. 24 del Decreto).**
- **Tutta la categoria "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (art. 24 bis del Decreto).**
- **"Delitti di criminalità organizzata" (art. 24 ter del Decreto):**
 - Associazione per delinquere (art. 416 cp);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
- **Tutta la categoria "Reati nei rapporti con la PA" (art. 25 del Decreto).**
- **Tutta la categoria "Reati societari" (art. 25 ter del Decreto).**
- **Tutta la categoria "Reati contro l'industria e il commercio" (art. 25 bis 1 del Decreto).**
- **"Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies del Decreto):**
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp).
- **Tutta la categoria "Reati di abuso di mercato" (art. 25 sexies del Decreto).**
- **Tutta la categoria "Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro" (art. 25 septies del Decreto).**
- **Tutta la categoria "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (art. 25 octies del Decreto).**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941,);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).

- Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto).

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- Favoreggiamento personale (art 378 cp);

- associazione per delinquere (art. 416 cp)⁶ ;

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp)⁷ ;

- Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

- Tutti i reati tributari.

I Reati sopra elencati e le relative Attività Sensibili saranno oggetto di apposita disamina nella Parte Speciale del presente Modello.

5.4 Attuazione e diffusione del Modello

5.4.1 I Destinatari del Modello.

Per garantirne un'efficace attuazione, la Società diffonde ampiamente, all'interno e all'esterno, i principi e i contenuti del Modello, affinché ogni destinatario ne abbia conoscenza corretta. L'OdV monitora le iniziative per la divulgazione del Modello, nonché per la comunicazione e la formazione.

In particolare, i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, la cui condotta potrebbe far ritenere responsabile la Società ai sensi del Decreto, devono avere piena consapevolezza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza perseguiti dal Modello che delle relative modalità di attuazione. Considerata la struttura di CONSULBROKERS, il Modello si rivolge inoltre, in senso più ampio, a ciascun componente degli Organi Sociali (il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, inclusi i singoli Amministratori e Sindaci) e a tutti i Dipendenti.

Inoltre, alla luce della funzione e dell'obiettivo del Modello, lo stesso è rivolto a coloro che partecipano, direttamente e/o indirettamente, con attività, funzioni, ruoli e competenze diverse, al conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Società, ovvero a tutti i Consulenti e i Partners.

⁶ Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".

⁷ Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".

I soggetti sopra menzionati, ossia i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners (i “**Destinatari**”), sono tenuti ad osservarne i contenuti con massima cura e diligenza, conformando la propria condotta a quanto previsto nel Modello.

5.4.2 Diffusione e formazione.

La Società garantisce la diffusione del Modello tramite corsi di formazione e informazione obbligatori che illustrano il contesto normativo di riferimento insieme alle caratteristiche del Modello stesso.

Il Modello è formalmente comunicato a ciascun membro degli Organi Sociali e a ogni Dipendente, i quali sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante la conoscenza e l'adesione ai principi e ai contenuti del Modello. Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, il Modello è esposto presso la sede della Società e caricato sul sito web aziendale, rendendolo accessibile a tutti gli interessati.

Il Modello è anche divulgato ai Partners e ai Consulenti per renderli consapevoli dei principi e delle regole del Modello e del Codice Etico, ai quali dovranno aderire mediante la sottoscrizione di apposite clausole inserite nei rispettivi contratti.

La Società si impegna a organizzare corsi di formazione specifici, strutturati in base alla tipologia di Destinatari coinvolti, considerando il livello di formazione richiesto, l'attività svolta all'interno della Società e il grado di responsabilità correlato alla funzione ricoperta. Verranno effettuati controlli di frequenza e qualità sui programmi di formazione per garantirne adeguatezza ed efficacia.

5.4.3 Aggiornamento e riesame del Modello

Considerando la funzione, nonché le modalità di costruzione del Modello, si comprende come lo stesso possa, e qualora ve ne siano i presupposti debba, essere oggetto di integrazioni e/o modifiche. Lo stesso Decreto espressamente pone a carico dell'OdV il compito di curare l'aggiornamento del Modello 231 in modo da garantirne l'efficacia nel tempo secondo la concreta operatività dell'ente.

Gli interventi di aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

- a) modifiche normative rilevanti;
- b) significative violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- c) significative modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della Società.

L'aggiornamento del Modello è di competenza propositiva dell'Organismo di Vigilanza, ma compete al Consiglio di Amministrazione (cui per legge spetta l'approvazione del Modello, oltre che la relativa attuazione) che dovrà deliberare sulle eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso e approvarne gli aggiornamenti e le integrazioni di volta in volta necessari.

Il Modello dovrà comunque essere oggetto di revisione annuale, al fine di garantirne la costante corrispondenza con la realtà aziendale e con i protocolli utilizzati.

6 L' Organismo di Vigilanza

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il DLGS 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un apposito Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Caratteristiche dell'OdV nel dettaglio:

- Autonomia e indipendenza: conseguita separando dovutamente i "controllori" dai "controllati", ovvero sottraendo l'OdV alla gerarchia aziendale, nonché, in principio, non consentendo che i membri dell'OdV svolgano funzioni operative.
- Professionalità: i singoli membri dell'OdV dovranno avere le competenze necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti affidati.
- Continuità di azione: l'OdV dovrà svolgere la propria attività in via esclusiva.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono: a) l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale (ad es. il Presidente operativo e/o l'Amministratore Delegato), ma anche al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Collegio Sindacale; b) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni dell'OdV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività di ispezione e consulenza. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- *in via preventiva*, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati;
- *in via continuativa*, per verificare che i comportamenti quotidiani in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
- *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un Reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziale per lo svolgimento del proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza fin dalla nomina:

- *devono* possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, così come definiti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza emanato dal Consiglio di Amministrazione;
- *non devono* trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cc (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- *non devono* versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi.

La composizione e la struttura dell'OdV dipende da vari fattori tra cui la dimensione e la complessità organizzativa dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione di CONSULBROKERS (cui sono attribuiti i poteri di nomina e revoca dell'OdV), a seguito dell'analisi della struttura della Società, (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.) ed in considerazione della specificità delle funzioni in capo all'OdV, ritiene opportuno poter affidare il relativo incarico ad un organo che potrà essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri che potranno avere una durata dell'incarico da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni. Il funzionamento, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nello "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*", qui allegato *sub "Allegato 3"*.

6.2 Funzioni, poteri ed obblighi dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- *vigilare* sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- *vigilare* sull'efficacia e adeguatezza del Modello ai fini di prevenire la commissione dei Reati;
- *curare* l'aggiornamento del Modello, presentando eventuali necessarie proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione, la funzionalità e la coerenza rispetto all'organizzazione ed al funzionamento concreto della Società;
- *dare impulso* alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- *dare impulso* alle iniziative volte alla formazione relativamente al Modello;
- *dare attuazione* alle procedure di controllo previste dal Modello;
- *monitorare* le Attività Sensibili;
- *effettuare verifiche* sull'attività della Società al fine di aggiornare l'individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati;
- *raccogliere, elaborare e conservare* le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- *condurre le eventuali indagini interne* volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e proporre, quando necessario, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- *segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale*, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello da cui potrebbe derivare una responsabilità della Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello;
- *svolgere tutte le attività* che, di volta in volta, si rendano necessarie al fine della corretta implementazione ed attuazione del Modello.

A seguito di ogni verifica, l'OdV è tenuto a documentare le attività svolte, tramite la predisposizione di apposito verbale.

Al fine di esercitare efficacemente le proprie funzioni ed ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti di cui al Decreto, vengono attribuiti all'OdV poteri ad *hoc*.

In particolare:

- *esercizio di effettivi poteri* di ispezione e controllo;
- *obbligo di informazione*, a carico di qualunque funzione aziendale, a fronte di richieste da parte dell'OdV stesso o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello;
- *disponibilità di risorse finanziarie* stanziata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- *libero accesso* presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'OdV è tenuto ad adempiere alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze, ad improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, e a mantenere la massima discrezione e riservatezza, conformemente a quanto previsto dal Decreto.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

6.3 I meccanismi di reporting

6.3.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente agli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) cui riferisce, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di di eventuali criticità.

Il reporting avviene nei confronti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su base periodica (semestrale/annuale) e immediata, ove risultino accertati fatti di particolare importanza. L'OdV è infatti tenuto a predisporre una relazione semestrale che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti e che rilevi l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione, revisione in generale del Modello; con cadenza annuale, l'OdV è tenuto a predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previste per l'anno successivo.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi Sociali.

6.3.2 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a

comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;

- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) integrante uno dei Reati previsti dal Decreto potrà contattare il proprio diretto superiore, che ne riferirà all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente preferisca non rivolgersi al suo diretto superiore, il Dipendente può effettuare la segnalazione direttamente all'OdV (saranno istituiti canali informativi dedicati, al fine di favorire il flusso informativo verso l'OdV e risolvere eventuali casi di dubbia interpretazione);
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e proporrà al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti.

Devono inoltre essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

1. provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evince che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati di cui al DLGS 231/2001 che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Società;
2. rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, od omissioni rilevanti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal DLGS 231/2001.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi all'OdV in modo periodico da parte del relativo responsabile aziendale interessato:

- *una relazione annuale dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti, la periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall'OdV a tutti i responsabili di funzione;*
- *una relazione semestrale da parte del RSPP sull'attività svolta in adempimento del servizio richiesto ai sensi di legge;*
- *una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione del Collegio Sindacale.*

Tutte le informazioni, sia generali che specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate all'OdV, anche mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica dell'OdV "odv@consulbrokers.it".

6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

6.5 Riunioni e verbalizzazione

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 2 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità; di tali riunioni dovrà redigersi un verbale trascritto in un apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

7 Il Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso, per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria, cap. 2, punto 4, pag. 30).

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità. Graduazione delle violazioni del Modello secondo un ordine crescente ("Violazioni"):

1. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti ("**Violazione 1**");
2. violazione idonea ad integrare il solo fatto⁸ (elemento oggettivo) di uno dei Reati ("**Violazione 2**");
3. violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto ("**Violazione 3**").

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, gli amministratori, tutti i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori di CONSULBROKERS SPA, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

⁸ Tra gli elementi costituenti il reato abbiamo: l'elemento oggettivo (fatto materiale) e l'elemento soggettivo (dolo e/o colpa). Il primo è costituito dalla condotta umana, dall'evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all'evento mentre il secondo è costituito dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di CONSULBROKERS è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle Violazioni.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nel CCNL applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di CONSULBROKERS, si prevede quanto segue:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none">• richiamo verbale, ovvero• ammonizione scritta.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none">• ammonizione scritta, ovvero• multa fino a 4 (quattro) ore di retribuzione.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none">• sospensione fino a 10 (dieci) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dal CCNL applicabile;• licenziamento con preavviso, ovvero• licenziamento senza preavviso.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sarà competente l'Organo Amministrativo.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

7.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se applicabili)

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per i Dirigenti secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra.

Qualora sia accertata la commissione di una delle Violazioni da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL applicabile), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale, ovvero • richiamo scritto.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo scritto, ovvero • multa, nella misura massima prevista dal CCNL applicabile.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal CCNL applicabile; • licenziamento con preavviso, ovvero • licenziamento senza preavviso.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale consenso si presume quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

7.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Qualora sia accertata la commissione di una delle Violazioni da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni, a seconda del grado di Violazione:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo scritto, o • diffida al rispetto delle previsioni del Modello.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none"> • diffida al rispetto delle previsioni del Modello, o • revoca dell'incarico.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none"> • revoca dell'incarico.

7.6 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali (terzi destinatari)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà essere sanzionato secondo le seguenti modalità:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	<ul style="list-style-type: none"> • diffida al rispetto delle previsioni del Modello; • applicazione della penale convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero • risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 2	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione della penale convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero • risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 3	<ul style="list-style-type: none"> • risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

8 La diffusione del modello e la formazione del personale

8.1 La comunicazione iniziale

La comunicazione dell'adozione del Modello è inviata agli Organi Sociali, ai Dipendenti, ai Collaboratori e ai Fornitori tramite:

- Email dell'Organo Amministrativo a tutto il personale sul Decreto, sull'importanza del Modello e sulle modalità di informazione/formazione della società.
- Accesso e consultazione del documento e degli allegati sull'Intranet aziendale per i Dipendenti, e sull'Internet aziendale per gli altri soggetti.

Ai nuovi assunti verrà consegnato un set informativo contenente una copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, insieme ai documenti standard dell'assunzione per garantire la conoscenza dei valori e delle regole comportamentali di CONSULBROKERS.

8.2 La formazione

La formazione sulla normativa del D.lgs. 231/2001 e sul Modello è adattata in base alla qualifica dei destinatari, al rischio dell'area di lavoro e alle loro funzioni rappresentative della Società.

CONSULBROKERS garantisce un adeguato livello di formazione tramite:

- sito Internet aggiornato;
- e-mail ai dipendenti;
- distribuzione periodica di comunicazioni.

La Funzione di Coordinamento istituirà corsi rivolti a Responsabili e dipendenti con ruoli di direzione per diffondere il Modello nell'organizzazione.

L'OdV, in coordinamento con l'Organo Amministrativo, valuterà l'efficacia della formazione considerando contenuti, modalità, frequenza, controlli sull'obbligo di partecipazione e misure contro le assenze ingiustificate.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e sarà documentata con firma di presenza e comunicazione all'OdV dei partecipanti.

8.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle predette norme.

8.4 L'aggiornamento del modello

Il Decreto 231 richiede che il Modello sia costantemente aggiornato per riflettere le esigenze dell'Ente e la sua operatività. L'aggiornamento del Modello avverrà in caso di:

- modifiche al Decreto 231, ai reati o agli illeciti amministrativi;
- significative modifiche organizzative, nuove attività, prodotti o servizi che alterano l'assetto dell'Ente.

Interventi di adeguamento possono essere valutati anche in seguito a violazioni o rilievi emersi durante le verifiche sull'efficacia del Modello. L'Organo Amministrativo è responsabile delle integrazioni e modifiche, mentre l'Organismo di Vigilanza sollecita l'aggiornamento senza attuarlo direttamente.